



Verbale di Assemblea

n. 3/2022 della raccolta dei Verbali di Assemblea

Oggetto: Verbale della riunione dell'assemblea del 06/12/2022

Presenti i consiglieri: - Annamaria Gaetano - Mirella Kiesel - Gianfranco Ponchia - Alessandro Finotto - Gaudenzio Finotto - Angelo Gorgone - Agnese Antoniciello - Alida Buffo - Rodolfo Meaglia

Presenti i soci: Agnese Antoniciello - Anna Camusso - Alessandra Cavaletto - Alida Buffo - Anna Maria Bertot - Annamaria Ponchia - Domenica Cerutti - Donatella Bertelli - Silvia Costantino - Valeria De Bonis Patrignani - Antonella Gramignoli - Francesca Grogno - Andrea Guido - Elena Marta - Gabriella Meaglia - Julia Parla - Maria Claudia Remogna - Roberta Peirone - Aldo Chiesa - Gaudenzio Finotto - Claudio Salanitro - Paolo Milano.

Direttore artistico Maria Grazia Laino

Alle ore 21.15 del giorno 06/12/2022, constatata la regolare convocazione avvenuta a norma di Statuto e la presenza del numero legale di soci presenti, l'Assemblea viene dichiarata validamente costituita il Presidente pone in discussione il presente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione modifiche statutarie
2. Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola ed espone i punti che dovrebbero essere modificati al fine di regolarizzare lo Statuto secondo le norme correnti.

In particolare, si evidenzia:

- l'inserimento di due commi relativi al voto dei minori
- L'integrazione al punto 11.4 che verrebbe modificato come segue: "In caso di decadenza per dimissioni o altra causa di componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi tra i non eletti nell'ultima assemblea e corretto "biennale" in "triennale".

Dopo breve discussione circa le varianti proposte allo Statuto, il Presidente chiede l'approvazione o meno del nuovo documento "Statuto 4.2" così come è stato denominato.

L'Assemblea all'unanimità approva le modifiche apportate.

Il Presidente segnala che il passo successivo sarà il deposito presso l'Agenzia delle Entrate di Cuorgnè del nuovo elaborato ai fini della registrazione ufficiale ed in seguito verrà trasmesso alla Regione Piemonte per chiudere l'iter dell'iscrizione ufficiale del Coro come APS nel RUNTS.

Non essendoci ulteriori comunicazioni ed esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 21.45

La registrazione dell'atto è esente da spese bollo e imposte registro art. 82 d.lgs 117/2017 c.3,5

IL PRESIDENTE
(Gianfranco Ponchia)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Alessandro Finotto)



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI CUORGNE'

15 DIC. 2022 690 MOD. 3

ESENTE VERBOTE TRAMITE MOD. F 28

04/01

15 DIC. 2022



Marco MARCHESE

Assessore delegato del Direttore Provinciale

(C. 1115 STROGICIST)

Marco P. [Signature]



Art 2 Sc

l'associa

rt 3 Attivi

Per perse

- ist
- ist
- isti
- org
- org
- org
- orga
- orga
- orga
- con i
- organ
- prom
- del D.



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale
"CORO CITTA' DI RIVAROLO APS"

Agenda della Provincia
DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO
UFFICIO TERRITORIALE DI CUORGE
15 DIC. 2022
AL. N. 690 VOL. 3
ED. HA ANNO 15 E SESTO

Art 1 Costituzione - Durata - Natura - Sede

1. È costituita a tempo indeterminato, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Coro Città di Rivarolo APS".
2. La durata dell'associazione è illimitata.
3. L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di soci o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge CTS D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (codice III Settore). Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione ha sede legale nel comune di Rivarolo Canavese, piazza Chioratti 11. L'indirizzo della sede legale è individuato nella delibera istitutiva e può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, purché all'interno del Comune di Rivarolo Canavese. In caso di variazione della sede al di fuori del Comune di Rivarolo Canavese si applica quanto previsto per le modifiche statutarie.
È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Art 2 Scopi e finalità

L'associazione persegue i seguenti scopi e finalità:

- promuovere e trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come valore personale e sociale sia per i partecipanti che per i fruitori esterni all'Associazione;
- sviluppare l'associazionismo e la solidarietà;
- valorizzare la conoscenza della musica attraverso l'interpretazione e la divulgazione della stessa anche utilizzando diversi linguaggi artistici;
- valorizzare la conoscenza del patrimonio musicale;
- concorrere alla diffusione e alla promozione della musica corale con iniziative dirette a sviluppare il patrimonio musicale ed artistico ed incentivare la loro conoscenza.

Art 3 Attività

Per perseguire gli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- istituire un coro stabile;
- istituire ensemble vocali in seno al coro stabile;
- istituire ensemble strumentali;
- organizzare e partecipare a concerti;
- organizzare corsi didattici e seminari di studio;
- organizzare trasferte per lo svolgimento di eventi, concerti, concorsi, stage, corsi o seminari;
- organizzare rassegne, concorsi e manifestazioni musicali ed artistiche ad ogni livello;
- organizzare rassegne in cui siano presenti tipologie di spettacoli con linguaggi artistici non strettamente musicali;
- organizzare corsi di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

- effettuare formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa;
- partecipare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa, da enti pubblici, privati o altre associazioni;
- realizzare registrazioni audio e/o video e diffondere le stesse con ogni mezzo permesso dalle moderne tecnologie;
- aderire ad Associazioni di uguale natura di livello regionale e nazionale;
- svolgere ogni altra attività comunque connessa o funzionale al raggiungimento degli scopi di cui sopra.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:

- somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell'art31, comma 2 della L. 383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

2. Per il perseguimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di competenze professionali. Si elencano a titolo d'esempio e non esaustivo: dipendenti, prestazioni di lavoro autonomo, collaborazioni e attività occasionali.

3. L'Associazione attribuisce gli eventuali proventi di attività accessorie di carattere commerciale, connesse alle attività istituzionali da essa compiute, alla promozione delle sue finalità. Identica attribuzione sortiscono gli eventuali avanzi di esercizio, con l'espresso divieto di ridistribuire le quote associative o eventuali avanzi attivi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta. Gli eventuali proventi dell'attività associativa, detratte le spese, devono essere reinvestiti per il raggiungimento dello scopo sociale. In ogni caso, l'Associazione non potrà raccogliere risparmio tra il pubblico ed esercitare le attività disciplinate dal D. 4. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, parte II.

Art 4 I soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione i cittadini italiani e stranieri che accettano lo Statuto, condividono i principi, gli scopi e le finalità dell'Associazione, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Il numero di Soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione solo le persone fisiche. Per quanto concerne i rapporti con i Soci, si intende domicilio dei medesimi quello risultante dal libro dei Soci.

2. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione, né tra i soci dell'Associazione stessa.

3. I soci si distinguono in:

- soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi;

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4. I soci, dopo un periodo di 60 giorni dall'accettazione nel sodalizio, hanno diritto:

- di voto in assemblea;
- di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione;
- di ricevere informazioni su tutte le attività dell'Associazione, alle quali è possibile partecipare.
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 giorni al libro dei soci e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti, con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

I soci possono essere rimborsati delle spese sostenute nello svolgimento delle attività prestate.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati, nel caso in cui siano Enti del terzo settore, possono aver diritto a più voti, fino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati.

Sono eleggibili alle cariche sociali solamente i soci maggiorenni.

5. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci;

- ad avere un comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto.

6. L'ammissione a Socio, deliberata entro 30 giorni dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa. Con il pagamento della quota il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.

7. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo

L'esclusione di un socio deve essere comunicata assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

- sia inadempiente verso i doveri e/o violi persistentemente gli obblighi previsti dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- In qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al Socio consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso alla giustizia ordinaria. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

8. I Soci che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno il diritto alla restituzione delle quote versate, ivi comprese le quote annuali, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art 5 Quote Associative

Gli associati devono corrispondere le quote associative annuali nell'importo stabilito dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi straordinari di cui all'articolo 9 dello Statuto.

Art 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Presidente Onorario (laddove previsto ai sensi dell'Art. 14)
- il Direttore Artistico

Art 7 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, di cui regola l'attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo. Ogni Socio ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione, che potrà essere rilasciata solo ad un altro Socio. Ogni Socio non può ricevere più di una delega. All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto solo i Soci in regola con il versamento della quota associativa e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la potestà genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Sono previsti l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci. Se la convocazione viene richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento della quota annuale, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea da svolgersi entro il termine di 45 giorni, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.

In ogni caso, la convocazione va diramata per iscritto (cartacea o a mezzo posta elettronica) con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo almeno il giorno successivo rispetto alla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

3. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art 8 Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

3. L'Assemblea ordinaria:

- indirizza tutta l'attività dell'Associazione;
- approva annualmente il Rendiconto Economico Finanziario e la relazione di attività entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale;
- approva la previsione di bilancio per il nuovo anno sociale;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- elegge tra i componenti del Consiglio Direttivo il Presidente;
- elegge tra i soci i consiglieri che sostituiscono i membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- approva annualmente l'importo della quota associativa annuale/di tesseramento, di adesione e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- delibera sull'azione di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.

4. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Segretario.

Art 9 Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 8.

2. L'assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci aderenti.

Art 10 Requisiti per le cariche associative

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci maggiorenni che:

- sono in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- non sono stati oggetto di provvedimenti di esclusione;
- non hanno in corso procedimenti di esclusione dei loro confronti.

Art 11 Consiglio direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 fino a un massimo di 11 componenti che viene eletto dall'Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto. I membri rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili illimitatamente. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale
 - Professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionale
 - Indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione
3. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi.
4. In caso di decadenza per dimissioni o altra causa di componenti del Consiglio Direttivo, subentrano i primi tra i non eletti nell'ultima assemblea. Nel caso decada oltre la metà dei membri, il Presidente deve convocare urgentemente l'Assemblea dei Soci affinché provveda a rinnovare l'intero organo. Nelle more del rinnovo triennale, i componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per il disbrigo degli affari correnti sino a rinnovo avvenuto.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno due membri ne facciano richiesta. La convocazione va diramata per iscritto tramite qualsiasi mezzo informatico (e-mail, WhatsApp, ecc.) con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti. In caso di assenza del Segretario il verbale va redatto da uno qualunque degli intervenuti che fa le veci del Segretario (escluso il Presidente).
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono valide quando approvate dalla maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale la decisione del Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.
8. Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche in tele-videoconferenza o altra modalità consentita dalle moderne tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità indicate nell'art. 2, esclusi soltanto quelli che per legge, ovvero in base al presente statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei Soci e fatte salve particolari attività di gestione e di funzionamento demandate ad eventuali componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa; nello specifico assolve inoltre le seguenti funzioni:
- a. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci
 - c. formula la proposta di esclusione dei Soci da sottoporre all'Assemblea;
 - d. elegge al proprio interno, nel corso della prima seduta utile, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere per l'intera durata del mandato di carica, secondo le modalità previste dal Regolamento;
 - e. nomina il Direttore Artistico e ne stabilisce di comune accordo le linee guida da seguire;
 - f. consente la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee d'Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modalità simili o assimilate;
 - g. promuove ed organizza gli eventi associativi;
 - h. predispone il Rendiconto Economico Finanziario Annuale, la relazione di attività e il preventivo di bilancio;
 - i. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue e gli eventuali contributi;
 - j. predispone i regolamenti;
 - k. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - l. può attribuire, con delibera, a Presidente, Vice presidente o a componenti del Consiglio particolari deleghe di funzionamento e di gestione dell'Associazione;
 - m. nomina non necessariamente tra i propri Soci, se ritenuto opportuno, gruppi di lavoro di natura tecnica e/o artistica atti alla realizzazione e alla gestione di particolari attività o di particolari progetti, anche dando le direttive per predisporre contestualmente il relativo Regolamento di funzionamento.
 - n. compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.
10. Alle riunioni di Consiglio Direttivo ha diritto a partecipare il Direttore Artistico come membro invitato permanente senza diritto di voto.

Art 12 Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile illimitatamente.
2. Il Presidente:
 - ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
 - cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
 - convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
 - convoca e presiede l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, salva la titolarità di alcune deleghe specifiche, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13 Direttore Artistico

Al Direttore Artistico, nominato dal Consiglio Direttivo, spetta il compito di programmare e coordinare lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni che avranno carattere essenzialmente artistico e culturale e curerà la parte artistica per quelle che tale parte comprenderanno. Tale carica, cumulabile e non obbligatoria non dovrà essere ricoperta necessariamente da un socio dell'Associazione, né tanto meno avrà diritto a divenire socio per il solo fatto di aver ricoperto la qualifica Direttore Artistico.

Art. 14 Presidente Onorario

L'Assemblea può nominare un/una Presidente Onorario per particolari meriti riconosciuti ed espletati a favore dell'Associazione. Il Presidente Onorario svolge le funzioni che gli/le vengono conferite dal Presidente, dal Comitato Esecutivo o dall'Assemblea e può far parte degli organi sociali.

Art 15 Risorse economiche e patrimonio

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote e contributi (annuali, straordinari, volontari...) degli associati e di privati;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - entrate derivanti da destinazione, in sede di dichiarazione dei redditi, di quote percentuali autorizzate dal Ministero previa iscrizione in apposito elenco;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse ai singoli Soci. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.
3. È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.
4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo ed è indivisibile. Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art 16 Rendiconto Economico e Finanziario – Relazione di attività – Previsione di bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. Entro 4 mesi dal termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario e la relazione di attività relativi all'anno appena concluso, predispone la previsione di bilancio per l'esercizio successivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.
2. Il Rendiconto Economico e Finanziario, la relazione di attività e il bilancio di previsione devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni Socio. Il Rendiconto approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
3. Il Bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Art 17 Modifiche statutarie

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Soci convocati in Assemblea Straordinaria ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci convocati in Assemblea Straordinaria. L'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17 e succ. mod.

Art 19 Controversie, clausola di mediazione, foro competente

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci, anche quelle in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, sono devolute alla giustizia ordinaria
2. Foro competente per la giustizia ordinaria viene eletto quello di Ivrea.

Art 20 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs 117/17 e succ. mod.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà dell'Organo di Amministrazione di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà "Coro Città di Rivarolo APS".

Rivarolo Canavese, 06/12/2022

Il Segretario

Alessandro Finotto



il Presidente

Gianfranco Ponchia

